

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	Impegnate nel 2000	Meno: rateo al 31.12.1999	Più: rateo al 31.12.2000	TOTALE
	(dato economico) (1)	(dato economico) (2)	(3)	(4)	(5)	(dato economico) (6) = (3-4 + 5)
<b>A): RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....</b>	<b>10.335.591.000.000</b>	<b>10.183.471.000.000</b>	<b>10.203.943.025.803</b>	<b>82.111.000.000</b>	<b>98.229.000.000</b>	<b>10.220.061.025.803</b>
a detrarre:						
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	70.000.000.000	57.000.000.000	57.108.985.652	-	-	57.108.985.652
- Artt.1, legge n.140/1985 e legge n.544/1988.....	22.084.000.000	24.000.000.000	24.713.117.750	-	-	24.713.117.750
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	628.000.000	521.000.000	487.608.972	-	-	487.608.972
- Quota parte mensilita' di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lettera c), legge n.88/1989.....	655.000.000.000	655.000.000.000	655.000.000.000	-	-	655.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt. 6, leggi n. 140/1985 e n.544/1988.....	38.750.000.000	44.000.000.000	44.316.392.794	-	-	44.316.392.794
- Onere maggiore pereq. rate pens.-art.11,c.5, legge 537/93	38.327.000.000	36.410.000.000	36.414.000.000	-	-	36.414.000.000
- Quota di integrazione al minimo conseguente alla modifica limite di reddito, art.11,c.38, legge n.537/1993.....	21.580.000.000	21.290.000.000	21.294.000.000	-	-	21.294.000.000
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	1.130.000.000	1.690.000.000	2.877.800.739	-	-	2.877.800.739
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000
- Onere pensioni invalidità ante legge n.222/1984.....	585.000.000.000	585.000.000.000	585.000.000.000	-	-	585.000.000.000
- Convenzione internazionale italo-venezuelana.....	186.000.000	187.000.000	187.000.000	-	-	187.000.000
- Convenzione internazionale italo-australiana.....	121.000.000	246.000.000	121.000.000	-	-	121.000.000
Totale delle detrazioni.....	1.432.807.000.000	1.425.345.000.000	1.427.520.905.907	-	-	1.427.520.905.907
<b>RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....</b>	<b>8.902.784.000.000</b>	<b>8.758.126.000.000</b>	<b>8.776.422.119.896</b>	<b>82.111.000.000</b>	<b>98.229.000.000</b>	<b>8.792.540.119.896</b>
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N.222/1984.....	1.600.000.000	1.850.000.000	2.254.285.240	-	-	2.254.285.240
INDENNITA' DI MATERNITA'-LEGGE N.546/1987.....	52.193.000.000	57.600.000.000	63.208.865.979	8.500.000.000	7.450.000.000	62.158.865.979
INDENNIZZO FONDO RAZIONALIZZ.NE RETE COMM.LE	12.257.000.000	7.100.000.000	20.075.609.911	19.500.000.000	8.500.000.000	9.075.609.911
<b>TOTALE A).....</b>	<b>8.968.834.000.000</b>	<b>8.824.676.000.000</b>	<b>8.861.960.881.026</b>	<b>110.111.000.000</b>	<b>114.179.000.000</b>	<b>8.866.028.881.026</b>
<b>B): ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'.....</b>	<b>836.000.000</b>	<b>1.153.000.000</b>	<b>1.219.236.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.219.236.000</b>
<b>TOTALE B).....</b>	<b>836.000.000</b>	<b>1.153.000.000</b>	<b>1.219.236.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.219.236.000</b>
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A + B).....</b>	<b>8.969.670.000.000</b>	<b>8.825.829.000.000</b>	<b>8.863.180.117.026</b>	<b>110.111.000.000</b>	<b>114.179.000.000</b>	<b>8.867.248.117.026</b>

## TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1° NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
<b>A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:</b>			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n. 641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	27.150.000.000	28.215.000.000	24.521.312.000
<b>TOTALE A).....</b>	<b>27.150.000.000</b>	<b>28.215.000.000</b>	<b>24.521.312.000</b>
<b>B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:</b>			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Istituto di patronato e assistenza sociale.....	20.619.000.000	21.400.000.000	18.661.632.000
- Istituto italiano di medicina sociale.....	143.600.000	146.900.000	134.017.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	5.000.000.000	4.300.000.000	8.177.240.351
<b>TOTALE B).....</b>	<b>25.762.600.000</b>	<b>25.846.900.000</b>	<b>26.972.889.351</b>
<b>TOTALE (A + B).....</b>	<b>52.912.600.000</b>	<b>54.061.900.000</b>	<b>51.494.201.351</b>

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza di crediti per contributi.....	-	-	410.345.160.676
Insussistenza di residui per sanzioni civili, amministra- tive, multe e ammende .....	-	-	33.956.054.013
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	9.959.879.494
<b>TOTALE .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>454.261.094.183</b>

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVE E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2000 continua ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Passando ad una disamina cronologica delle norme più significative per la Gestione, si fa presente quanto segue.

In riferimento ai contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione, si evidenzia che l'aliquota contributiva, per l'anno 2000, sarà pari al 16,59 per cento fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e del 17,59 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni è stata applicata una riduzione pari a tre punti percentuali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è fissato nella misura di lire 1.578 mensili sino al 30 giugno 2000 e di lire 1.208,33 mensili a decorrere dal successivo mese di luglio, per ciascun soggetto iscritto alla Gestione di appartenenza e ha, contemporaneamente, diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione, spostando sulla fiscalità generale il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3.000.000 del complessivo beneficio in godimento.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è più dovuto, a partire dal 1° gennaio 1999, il contributo di lire 544,80 annue destinato alle finalità del soppresso ENAOLI.

La legge n. 233/1990, per quanto riguarda il contributo volontario, prevede che lo stesso sia determinato, applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data della domanda.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Continuerà a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare:

- l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre,

stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Per l'anno 2001 continuerà a produrre effetti l'applicazione della legge **23 dicembre 1996, n. 662**:

- l'articolo 1, comma 202, che, con decorrenza 1° gennaio 1997, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo n. 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1988, n. 89, con esclusione dei professionisti e degli artisti;
- l'articolo 1, comma 203, che sostituisce il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che estende l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 22 luglio 1996, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni ai parenti e agli affini entro il terzo grado e ai soci di società a responsabilità limitata che partecipino, personalmente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- l'articolo 1, comma 207, che prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria, per effetto della nuova legge, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di

cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'andamento della Gestione sarà, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione dovuta per la tutela della maternità e per gli orfani dei lavoratori, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

Qualora il compimento del sessantacinquesimo anno di età intervenga in data successiva all'1 gennaio 1998, la riduzione potrà essere richiesta con decorrenza dal mese successivo alla predetta data.

Altri effetti sulla Gestione deriveranno dall'applicazione dell'articolo 4, comma 16, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ai sensi di tale disposizione i soggetti di età inferiore ai trentadue anni, che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 (in origine 31 dicembre 1999), possono, a domanda, differire i pagamenti del 50 per cento dell'aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all'iscrizione. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei

quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio.

Mentre, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della stessa legge 448/1998, i medesimi soggetti d'età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva.

Del provvedimento beneficeranno anche i familiari collaboratori del nuovo iscritto, purché anch'essi — come il titolare — iscritti per la prima volta, d'età inferiore a trentadue anni e che abbiano iniziato l'attività entro il suddetto biennio.

In caso d'applicazione dello sgravio a soggetti d'età inferiore a ventuno anni, l'abbattimento opererà sull'importo dei contributi già ridotto di tre punti percentuali, come previsto dalla legge n. 233/1990.

In tema di perequazione automatica, l'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni viene applicato:

- nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici, comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce d'importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo.

Per le fasce d'importo fino a cinque volte il trattamento minimo, invece, trova applicazione l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41 che

attribuisce gli aumenti di perequazione, nella misura del 100 per cento, alla fascia di pensione d'importo fino a due volte il trattamento minimo, nella misura del 90 per cento per la fascia compresa fra due e tre volte il trattamento minimo e nella misura del 75 per cento per quella compresa fra tre e cinque volte il trattamento minimo.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) dispone, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Infine, si segnala che il **D. M. del 20 novembre 2000** ha fissato nella misura definitiva dell'1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2000, già attribuito nella misura previsionale dell'1,5 per cento. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA

---

Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1996 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 4.642 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2000 passa da 11.298 miliardi a 15.940 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

**RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	1.472	10	1.462	1.462
1997	2.546	18	2.528	3.990
1998	3.453	77	3.376	7.366
1999	3.978	46	3.932	11.298
2000	4.711	69	4.642	15.940

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2000 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 1999;
  
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1999 e 2000.